

# COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

(Provincia di Agrigento)

**Contratto per incarico professionale per la Direzione dei Lavori e Coordinamento  
della Sicurezza in fase di Esecuzione relativo ai lavori di Restauro e  
Ristrutturazione della Chiesa Madre Parrocchia S. Nicolò di Bari di Santo Stefano  
Quisquina**

\* \* \* \*

L'anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di giugno nella residenza Comunale, con la presente scrittura privata, fra i Signori:

1) arch. Angelo Lupo nato il 06/11/1955 a San Giovanni Gemini, nella qualità di Responsabile del Settore Tecnico del comune di Santo Stefano Quisquina, il quale agisce in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale C.F.80003390848, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 18/08/2000, n°267, di seguito indicato più brevemente

**Comune;**

2) Arch. Cavarretta Irene nata il 09/08/1973 a Salemi, C.F. CVRRNI73M49H700L, iscritta all'Ordine Professionale degli Architetti della Provincia di Trapani col n°1023, nella qualità di Capogruppo del R.T.P., costituito con atto del 04/06/2019, unitamente all'Arch. Picciuca Giovanni nato a Polizzi Generosa il 21/09/1962, PCCGNN62P21G792E, iscritto all'Ordine Professionale degli Architetti della Provincia di Palermo col n°2619 e all'Ing. Amato Paolo nato il 17/05/1985 a Carini C.F. MTAPLA85E17B780F, iscritto all'Ordine Professionale degli Ingegneri della Provincia di Palermo col n°9348, di seguito indicato più brevemente **Incaricato.**

Premesso:

Che la Parrocchia S. Nicolò di Bari ha ottenuto un finanziamento di €.608.286,00 con D.D.G. n°1071 del 18/05/2018 dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità per i lavori di restauro e ristrutturazione della Chiesa Madre – Parrocchia di S. Nicolò di Bari il cui progetto esecutivo era stato redatto dall'Ufficio Tecnico del comunale;

Che il comune di Santo Stefano Quisquina opera per conto della Parrocchia come soggetto attuatore dell'intervento anche per la fase di realizzazione dei lavori;

Che a tal fine si rende necessaria la costituzione dell'Ufficio di Direzione Lavori composto da un professionista che garantisca le funzioni di Direttore Lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;

Che, a seguito di procedura negoziata indetta ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. n°50/2016, con determinazione dirigenziale n°158 del 06/05/2019 è stato affidato definitivamente il servizio in oggetto all'R.T.P. da costituire: Arch. Irene Cavarretta (mandatario) Arch. Giovanni Picciuca e Ing. Paolo Amato (mandanti) con sede a Salemi in via A. Favara n°106, che ha ottenuto il punteggio di 78,75 punti, offrendo il ribasso economico percentuale del 29,92%, da applicarsi esclusivamente sull'importo del servizio posto a base di gara;

Che con atto del Notaio in Castellammare Manfredi Marretta, Rep.n°20210 Racc.n°11071 del 04/06/2019 è stato costituito il R.T.P. per lo svolgimento del servizio di cui in premessa, dando mandato collettivo irrevocabile all'Arch. Irene Cavarretta, in qualità di professionista legittimato, con studio a Salemi in via A. Favara n°106, designandolo quale capogruppo con poteri di rappresentanza esecutiva dei mandanti nei confronti del committente ed in fora del suddetto atto, è autorizzata: a stipulare, in nome e per conto di tutti i professionisti costituiti in R.T.P., con ogni potere, tutti gli atti consequenziali e necessari per l'espletamento del servizio, ad incassare le somme dovute, sia in conto sia in saldo, esonerando la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati ad essa mandataria.


Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art.1 - Oggetto dell'incarico**

Il Comune, in forza della determinazione dirigenziale n°158 del 06/05/2019 e con le modalità riportate nella presente convenzione, affida all'Incaricato, che accetta, l'incarico professionale di direzione dei lavori coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori dell'intervento riguardante i lavori di Ristrutturazione della Chiesa Madre Parrocchia S. Nicolò di Bari di Santo Stefano Quisquina.

L'incarico dovrà svolgersi nel rispetto degli elaborati già facenti parte del progetto esecutivo in possesso dell'Amministrazione Comunale e prevede le seguenti prestazioni di dettaglio:

#### **Direzione dei lavori:**



L'incarico di direzione dei lavori dovrà svolgersi secondo quanto previsto dall'art.101 del D.Lgs. 18/04/2016, n°50, L'attività di direzione dei lavori dovrà essere espletata mediante le seguenti prestazioni:

- Direzione dei lavori di tutte le opere;
- Misurazione e contabilità dei lavori, con controllo tecnico-contabile dei lavori che dovranno essere eseguiti a regola d'arte ed in conformità con il progetto esecutivo ed il contratto; il predetto controllo dovrà essere svolto mediante frequenti visite al cantiere;
- Tenuta dei libretti di misura e di registri di contabilità;
- Accettazione dei materiali sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche così come previsto nell'art.3 comma 2 della legge n°1086/71 ed in aderenza alle disposizioni delle Norme Tecniche di cui all'art.21 della predetta Legge;
- Liquidazione dei lavori;
- Emissione del certificato di ultimazione dei lavori;
- Redazione del certificato di regolare esecuzione;
- Adeguamento dei manuali relativi al piano di manutenzione, previsti dalla normativa stessa, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;

Il Direttore Lavori dovrà controllare il rispetto del cronoprogramma e verificare la concreta realizzazione delle opere previste in progetto impartendo all'impresa le necessarie disposizioni. Il mancato adempimento da parte dell'impresa, con la tempestività dovuta in relazione alla gravità dell'inadempimento, dovrà comportare la segnalazione del comportamento omissivo al RUP.

Il Direttore Lavori dovrà garantire nelle forme ritenute più opportune, la costante reperibilità nell'orario di lavoro dell'impresa, propria o di un proprio collaboratore per tutta la durata dei lavori; dovrà comunque garantire la propria personale presenza in cantiere ogni qualvolta vengano svolte in cantiere lavorazioni particolarmente importanti e significative, provvederà alla sottoscrizione, ad ogni



intervento in cantiere, del registro di cui al successivo paragrafo.

A riprova del puntuale adempimento del presente capitolato, dovranno essere annotati sul Giornale dei Lavori da conservarsi in cantiere, le indicazioni e gli aggiornamenti puntualmente sottoscritti dal direttore dei lavori, le disposizioni impartite nell'espletamento delle proprie funzioni, le modalità ed i tempi di risposta dell'impresa, gli ordini di servizio.

Il Direttore Lavori verificherà la presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato ed in possesso di regolare iscrizione agli Enti Previdenziali e Assistenziali ovvero del DURC. L'impossibilità di ottenere il riscontro e la documentazione predetta dovrà essere segnalata al RUP.

Il Direttore Lavori dovrà altresì garantire l'assistenza relativamente ad adempimenti imposti al Comune da norme cogenti e dovrà svolgere, in collaborazione con il Responsabile Unico del Procedimento, tutti gli adempimenti correlati all'eventuale iscrizione di riserve da parte dell'Impresa esecutrice.

#### **Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori:**

L'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà essere svolto secondo quanto previsto dall'art.92 del D.Lgs. n°81/2008, Il coordinatore sovrintende e dispone quanto necessario per il coordinamento in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dell'opera attenendosi alle misure contemplate dalla normativa vigente, citando in particolare il D.Lgs. n°81/2008.

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, fra l'altro, dovrà:

- a) verificare il piano di sicurezza e coordinamento allegato al progetto esecutivo e adeguare il piano e il fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
- b) trasmettere formalmente, per conto del responsabile dei lavori, a tutte le imprese esecutrici presenti a vario titolo in cantiere, il piano di sicurezza e coordinamento con prova dell'avvenuto ricevimento, unitamente all'invito esplicito alle stesse imprese a presentare eventuali proposte integrative che esse ritengano possano meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza,



ai sensi dell'art.12, comma 5, del decreto;

c) richiedere, a tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, copia del piano operativo di sicurezza previsto dall'art.9, comma 1, lettera c-bis del decreto, ne verifica l'idoneità assicurandone la coerenza con il piano di sicurezza e coordinamento; per conto del Comune/responsabile dei lavori, richiede una dichiarazione relativa all'organico medio annuo, distinto per qualifiche, corredata degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle Casse Edili nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

d) pronunciarsi sulle proposte di cui alla lettera b) entro i successivi 10 giorni; nel caso le proposte non siano accolte, trasmettere immediatamente il relativo diniego, adeguatamente motivato, al responsabile dei lavori e all'impresa; nel caso di accoglimento, totale o parziale, delle proposte, il piano di sicurezza e coordinamento deve essere immediatamente adeguato e ritrasmesso al responsabile dei lavori e alle imprese. Qualora il coordinatore per l'esecuzione non si pronunci nel termine previsto, le proposte s'intendono respinte. In nessun caso le proposte di cui alla lettera b), possono comportare modifiche o adeguamenti dei prezzi di aggiudicazione o dei costi per la sicurezza come già determinati;

e) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

f) organizzare tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle loro attività nonché la loro reciproca informazione;

g) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

h) segnalare al Comune o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle

imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni normative e alle prescrizioni dei piani di sicurezza e proporre quando necessario la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;

i) sospendere in caso di pericolo grave e imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;

j) sottoscrivere gli stati di avanzamento lavori garantendo pertanto la liquidazione della relativa quota parte di oneri della sicurezza.

k) produrre, a lavori ultimati, i documenti aggiornati relativi all'opera eseguita con versione definitiva del fascicolo su supporto cartaceo e magnetico

Resta a completo carico del soggetto a cui è affidato l'incarico, ogni onere strumentale, organizzativo, consultivo, necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dall'organizzazione dell'amministrazione Comune.

#### **Art.2** – Mancanze e/o inefficienze della direzione dei lavori


Qualora il Comune rilevasse inadempienze agli obblighi stabiliti nell'incarico, richiederà all'Incaricato di porre rimedio a tali inconvenienti, riservandosi la facoltà di fissare all'uopo un congruo termine per eliminare tali errori impartendo eventuali disposizioni dirette sul luogo dove i lavori sono in corso.

#### **Art.3** – Danni imputabili all'Incaricato

L'Incaricato è responsabile dei danni arrecati al Comune ed ai suoi dipendenti e a terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque esso debba rispondere nell'esecuzione dell'incarico.

#### **Art.4** – Contestazioni

Ciascuna delle parti deve aderire alla richiesta dell'altra di contestare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione o fatto verificatosi durante l'esecuzione dell'incarico. Tale richiesta deve essere avanzata mediante comunicazione scritta debitamente documentata, quando la situazione o fatto verificatosi sia, in effetti, ancora contestabile. In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva, le



conseguenze graveranno sul responsabile dell'omissione. L'Incaricato deve segnalare, in modo particolareggiato e tempestivo, ogni irregolarità riscontrata nell'esecuzione di altre attività non di sua competenza, ma che possono interferire con la propria opera e/o condizionarla.

#### **Art.5 – Risoluzione del contratto di incarico**

E' facoltà dell'Amministrazione Comune risolvere il contratto in ogni momento quando il tecnico Incaricato contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli.

2. E' altresì facoltà dell'Amministrazione Comune risolvere il contratto qualora il tecnico Incaricato, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa Amministrazione Comune, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni di cui all'art.1 del presente capitolato.

3. Il contratto potrà altresì essere risolto in danno al tecnico Incaricato in uno dei seguenti casi:

- a) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di tecnico Incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
- b) in caso di frode da parte dell'Incaricato o di collusione con terzi;
- c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
- d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
- e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
- f) accertamento della violazione della disciplina del subappalto disciplinato dall'art.105 del D.Lgs. n°50/2016;

g) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art.80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'art.136, comma 1;

4. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

#### **Art. 6 – Modalità e durata dell'incarico**

Entro e non oltre la durata prevista per i lavori ed i collaudi, così come approvata dal Comune (mesi undici dalla consegna dei lavori).

#### **Art.7 - Compenso professionale - Ammontare presunto dello stesso**

Il compenso, per le prestazioni di cui sopra, è commisurato in €29.060,98 (ventinovemilasessanta/98) oltre contributo previdenziale del 4% e IVA 22%, in virtù del ribasso pari al 29,92 sull'importo dell'onorario posto a base di gara.

L'importo complessivo indicato nel presente articolo costituisce un limite di spesa che può essere superato soltanto a seguito di adozione di idoneo provvedimento da parte dell'Organo competente che approvi, preventivamente ad ogni prestazione, l'aumento della somma stessa.

I compensi inerenti la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti.

#### **Art.8 - Modalità di pagamento del compenso professionale**

Il pagamento delle competenze di cui al precedente art.7 relativo all'incarico di cui trattasi avverrà dietro presentazione di regolari fatture in relazione alla disponibilità finanziaria legata all'erogazione del contributo finanziario da parte della Regione Sicilia di cui al il D.D.G. n°1071 del 18/05/2018 con il quale si impegna la somma di





€.608.286,00 per il finanziamento dei lavori di restauro e ristrutturazione della Chiesa Madre – Parrocchia di S. Nicolò di Bari.

#### **Art.9 –Modifica dei termini di ultimazione**

Saranno ammessi mutamenti dei termini di ultimazione previsti all'art.6 (modalità e durata dell'incarico) del presente capitolato d'oneri solo nell'eventualità di:

- a. sospensione disposta dal Comune;
- b. cause di forza maggiore o comunque non imputabili all'Incaricato, ivi comprese quelle dovute a provvedimenti delle Pubbliche Autorità che rendano temporaneamente non realizzabile la prosecuzione della prestazione.

La sospensione delle attività potrà essere disposta dal Comune in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta via PEC. Ogni qualvolta si verifichi una delle cause di cui al punto b., che possa dar luogo a mutamento dei termini di ultimazione.

Qualora il Comune non ritenesse fondate le ragioni che hanno indotto il D.L. a sospendere i lavori, ne darà immediata comunicazione al D.L. medesimo, che entro 5 giorni potrà formulare le proprie osservazioni.

In tali casi, il Comune, attraverso il Responsabile Unico del procedimento, potrà comunque ordinare al D.L. la ripresa dei lavori non ritenendo idonee le cause che hanno motivato la sospensione medesima

#### **Art.10 – Varianti in corso d'opera**

Le eventuali perizie che si rendessero necessarie e che comportino aumenti di spesa con variazioni in più o in meno nelle quantità e/o tipologie di opere previste dal progetto originario verranno compensate singolarmente per ogni categoria e classe di opere nel seguente modo:

- il compenso per la rielaborazione della progettazione relativa alla eventuale variante viene determinato per differenza fra l'onorario riferito all'importo lordo pari al progetto originario maggiorato con le quantità variate in più o in meno e l'onorario riferito all'importo lordo del progetto originario;
- eventuali variazioni che si rendessero necessarie al Piano della sicurezza a causa

di perizie di variante e suppletive, verranno compensate per differenza fra l'onorario riferito all'importo lordo di perizia e l'onorario riferito all'importo lordo del progetto originario.

In entrambi i casi, i predetti compensi sono soggetti all'applicazione del ribasso offerto dall'Incaricato in sede di gara.

Non sono altresì dovuti compensi, rimborsi, indennità o altro, per le modifiche discrezionali introdotte in corso d'opera dal direttore dei lavori.

**Art.11** - Riferimento alla tariffa professionale ingegneri ed architetti

Per quanto non espressamente stabilito sotto il profilo tariffario dalla presente convenzione, si fa riferimento al D.M. 17/06/2016.

**Art.12** - Obblighi dell'Incaricato relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Incaricato è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della Legge n°136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'incarico professionale.

La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'Incaricato e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

**Art.13** - Coperture assicurative

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n°50/2016 per la sottoscrizione del contratto l'incaricato ha costituito la garanzia definitiva sotto forma di fideiussione con le modalità di cui all'art.93 commi 2 e 3, per un importo di €.11.577,89 essendo il ribasso pari al 29,92%, della compagnia Italiana di Assicurazioni agenzia H96 Alcamo n°2019/13/6451345.

Ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 18/04/2016, n°50, nonché del par.4 delle Linee Guida n°1 approvate dall'ANAC il 14/09/2016, l'Incaricato dovrà essere munito, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

**Art.14** - Facoltà di revoca e clausola risolutiva espressa

L'Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della



facoltà di recedere dal contratto ai sensi del 1° comma dell'art.2237 del Codice Civile, ed utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi l'Incaricato avrà diritto al compenso previsto dalla legge.

Ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- 1) Accertamento di una evidente incapacità professionale e/o organizzativa nella conduzione dell'incarico di direzione lavori;
- 3) Qualora l'Incaricato non assolva agli obblighi previsti dall'art.3, comma 8 della Legge n°136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'incarico professionale oggetto d'affidamento;

**Art.15 -** Richiamo alle norme generali

Per quanto altro non espressamente stabilito con la presente convenzione, si fa riferimento alla normativa, sia nazionale sia regionale, vigente in materia e a quanto previsto dal Disciplinare di gara.

**Art.16 –** Legge applicabile e foro competente

L'affidamento dell'incarico è soggetto a tutti gli effetti alla legislazione italiana. Per eventuali controversie in ordine all'esecuzione dell'incarico o alla sua risoluzione, si farà ricorso alla Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro di competenza è quello di Sciacca. E' esclusa la competenza arbitrale.

**Art.17 –** Disposizioni finali


Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, comprese quelle di eventuale registrazione fiscale saranno a totale carico del soggetto Incaricato, il quale espressamente rinuncia ad ogni e qualsiasi diritto di rivalsa. In caso di registrazione fiscale, le parti chiederanno l'applicazione dell'imposta fissa, ai termini del D.P.R. 26/04/1986, n°131, trattandosi di prestazioni soggette ad IVA.

**Art.18 –** Esecutività del capitolato speciale descrittivo e prestazionale

Il presente Capitolato d'oneri è parte integrante e sostanziale del documento 11

contrattuale con il quale sarà regolato il rapporto tra il Professionista Incaricato e il Comune. Esso è impegnativo a tutti gli effetti per il Professionista sin dal momento della presentazione dell'offerta, per tutti i servizi oggetto della procedura negoziata.

L'incaricato

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized first letter and a surname.

Per il Comune

